


CAHIERS
DU BIM

01

Riorganizzazione
del Servizio
Idrico Integrato
nella Regione
Autonoma
Valle d'Aosta

Acque destinate al consumo umano



**CAHIERS
DU BIM**

01

Cahiers du BIM

Il testo qui presentato è stato ideato e curato da un gruppo di lavoro istituito appositamente, composto dai rappresentanti del BIM, del CELVA, del Servizio d'igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, dell'Ufficio Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato Territorio, Ambiente ed Opere Pubbliche, del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria e degli Ambienti di Lavoro dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali, e dell'Ufficio Miglioramenti Fondiari dell'Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali.


Coordinamento editoriale
Bruno Baratti

Progetto grafico
Stefano Minellono

Stampa
Arti Grafiche E. DUC

© BIM, 2008 - Tutti i diritti riservati, per tutti i paesi

Acque destinate al consumo umano



Numerosi sono oggi gli argini rappresentati da direttive europee, leggi statali, norme e programmi regionali che stanno conducendo l'acqua verso forme di impiego tese a soddisfare gli innumerevoli bisogni della nostra società. Così è per le acque utilizzate in agricoltura, nella produzione di energia, negli usi industriali o per scopi igienici e ricreativi. Allo stesso modo, sebbene in forma più articolata e puntuale, avviene per le acque destinate al consumo umano. Siamo, infatti, giunti alla conclusione di un modo di gestire questo uso delle acque e sta per iniziarse uno nuovo più razionale, che lo renderà più economico, efficace, attento agli aspetti sanitari e anche più ecologico; in altri termini, sostenibile.

L'importanza di questa pubblicazione sta nel rendere leggibile l'ampio mosaico che riunisce norme, definizioni, riferimenti istituzionali, autorità competenti, procedure e servizi che interagiscono in questa materia. Rispetto al passato, con il Servizio Idrico Integrato che si va ad attuare, l'obiettivo è quello della equità per l'intero territorio regionale e per tutti i valdostani: equità nel diritto dell'accesso all'acqua, equità nella qualità dei servizi, equità nei doveri dei cittadini e delle istituzioni, equità nei costi e nei benefici.

Ne consegue che i Sub-Ato rispondono ad esigenze di efficienza senza nulla togliere a quei riferimenti fondamentali che sono i Comuni i quali, semmai, risultando alleggeriti da un onere gestionale, acquisiscono, contemporaneamente, i benefici e le certezze di una logica di sistema.

Regione, BIM e Sub-Ato, rappresentando tre momenti diversi e a diversa scala di responsabilità e di competenze, secondo i principi della sussidiarietà, possono, attraverso un continuo confronto fra loro, affinare gli obiettivi, semplificando l'insieme delle azioni finalizzate a garantire al cittadino un'ottima qualità del servizio.

Questo testo viene pubblicato nel momento in cui la Regione sta per varare un importante provvedimento finanziario con il quale sostenere i costi infrastrutturali necessari alla corretta captazione, alla efficiente distribuzione e alla raccolta e trattamento dei reflui. In questo modo, a medio termine, la Valle d'Aosta potrà raggiungere anche in questo settore quei livelli di efficienza che gli sono congeniali, in riferimento alle proprie prerogative naturali che hanno nelle acque il loro punto di forza.

Ringrazio sentitamente il Bim e tutti coloro che si sono adoperati per realizzare questo interessante e utile strumento che aiuterà a far capire come una risorsa così strategica per tutti, quale è per l'appunto l'acqua, debba diventare un bene gestito secondo criteri e obiettivi condivisi che coinvolgono tutti i cittadini.

Alberto Cerise

Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Nel modo di pensare comune è diffusa l'idea che l'acqua, per lo meno in Valle d'Aosta, non rappresenti un problema né in termini di disponibilità e neppure in termini di salubrità. Il pensiero corre ai tanti corsi di acqua che scorrono liberamente nelle nostre valli e sembra impossibile che esista un problema "acqua".

In realtà non tutta l'acqua esistente può essere destinata al consumo umano se si vogliono rispettare i canoni della sicurezza alimentare che ormai è una esigenza primaria della società contemporanea. È necessario assicurare che l'acqua sia pura, esente da inquinanti biologici o chimici caratterizzata da certe peculiarità fisiche; in sostanza l'acqua destinata al consumo umano deve rispondere ai requisiti fissati dalla normativa comunitaria che la include tra gli "alimenti". Ma la peculiarità dell'elemento acqua e la sua vitale importanza hanno spinto il legislatore a sottoporla oltre che alla normativa sugli alimenti anche ai requisiti definiti da una normativa specifica.

Si comprende pertanto come la gestione dell'acqua destinata al consumo umano sia opera delicata, complessa e di grande rilievo ai fini della salute pubblica.

Il gestore dell'acqua destinata al consumo umano deve prendere coscienza del suo ruolo non solo di amministratore di una risorsa naturale indispensabile all'uomo, ma anche di operatore del settore alimentare soggetto ai vincoli che gli derivano dal gestire un alimento di fondamentale importanza e molto particolare.

Risulta pertanto utile rafforzare le conoscenze degli operatori del settore mediante un'azione di informazione diffusa mirando a che questa possa dare i risultati attesi, ovvero una coscienza maggiore del fatto che la qualità delle acque in Valle d'Aosta non può essere garantita solo dall'ambiente e dalla sua protezione ma anche,

e soprattutto, da un'attenta gestione dei manufatti acquedottistici e da controlli mirati sulla qualità delle acque, realizzati di concerto con le autorità preposte.

In questo senso il presente opuscolo svolge un ruolo importante esponendo le informazioni tecniche che il gestore delle acque deve sempre avere ben presenti per svolgere correttamente il proprio compito istituzionale.

Antonio Fosson

Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali
Regione Autonoma Valle d'Aosta

« *L'eau pure est le plus beau cadeau que l'être humain peut offrir à son semblable.* » **Spectator**, 1920

Siamo abituati a dare vari significati all'acqua. A volte può essere una bevanda rinfrescante, altre volte un prezioso habitat naturale per la flora e la fauna: tutto dipende dalla sua qualità.

Per esempio, l'acqua dei "rus" che garantisce la fertilità delle nostre campagne, può non soddisfare le normative in termini di potabilità. È infatti la qualità della risorsa idrica che determina il suo giusto utilizzo.

L'acqua destinata al consumo umano è regolamentata da precise e rigorose norme che garantiscono e proteggono la salute ed è essenziale per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi. È quindi un dovere di tutti impegnarsi per assicurare la qualità di questo bene prezioso, sia per le attuali generazioni che per quelle future.

Questo opuscolo, frutto del lavoro congiunto di tecnici dell'Amministrazione Regionale, dell'Unità Sanitaria Locale, del Celva e del Bim, che ringrazio sentitamente per il loro impegno, è indirizzato ai gestori dei nostri acquedotti e racchiude le buone pratiche normative da osservare nel lavoro quotidiano.

Mi auguro che i Cahiers du BIM diventino un punto di riferimento nel settore e siano di valido e costante aiuto per tutti coloro che sono chiamati a contribuire alla gestione del nostro grande patrimonio idrico.

Giovanni Barocco
Presidente del BIM
Valle d'Aosta

Acque destinate
al consumo umano

1. PREMESSA, INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITÀ

In conformità alla Legge regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato) e successive modificazioni ed integrazioni ed ai contenuti del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, del 8 febbraio 2006, è attualmente in atto nel territorio della Regione Valle d'Aosta una profonda trasformazione e riorganizzazione dei servizi afferenti al Servizio Idrico Integrato (SII).

Tale processo passa attraverso il trasferimento, prima delle funzioni e successivamente della titolarità del SII dai Comuni ai nuovi soggetti rappresentati dai Sub-Ato.

Con riferimento a tale contesto, nel presente documento vengono trattati gli aspetti connessi con la distribuzione di acque destinate al consumo umano, descrivendo le attività e le operazioni che una corretta gestione delle reti idriche deve prevedere al fine di garantire i livelli di qualità richiesti.

Tutto ciò al fine di portare a conoscenza dei vari soggetti coinvolti nella gestione delle reti idriche (Comuni, soggetti privati, e gestori tecnici) delle corrette modalità gestionali che dovranno essere garantite con la riorganizzazione del SII e conseguentemente per consentire ai medesimi soggetti di avviare le eventuali necessarie modifiche alle modalità gestionali attualmente adottate.

2. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

2.1 RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

■ **Qualità delle acque destinate al consumo umano:**

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e successive integrazioni e modificazioni;
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) - Parte III - Sezione II - Titolo II "Obiettivi di qualità" - Capo II - articolo 80 e seguenti (Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile);
- Regolamento CE 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

■ **Servizio idrico integrato:**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) Parte III - Sezione III - Titolo II - articolo 147 e seguenti (Servizio idrico integrato);
- Legge Regionale 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato) e successive modificazioni ed integrazioni;
- Piano Regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII, del 8 febbraio 2006;

■ **Disciplina delle aree di salvaguardia delle sorgenti e dei pozzi:**

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) Parte III - Sezione II - Titolo I - art. 94;
- Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), art. 42.

2.2 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: DEFINIZIONI (RIF. ART. 2 DEL D. LGS. N. 31/2001)

- 1) le acque trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, o per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;
- 2) le acque utilizzate in un'impresa alimentare per la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escluse quelle, individuate dallo Stato la cui qualità non può avere conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale.

2.3 ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO: DEFINIZIONI (RIF. ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO CE178/2002)

- 1) Articolo 2 del Reg CE178/2002 : *“ai fini del presente regolamento si intende per alimento qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti i cui valori devono essere rispettati come stabilito all'art. 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CE e 98/83/CE.”* Di conseguenza sono applicabili alle acque destinate al consumo tutti gli obblighi derivanti dal 178 ovvero: requisiti di sicurezza, obblighi degli Operatori del settore alimentare, rintracciabilità, responsabilità del produttore fino all'obbligo del ritiro dal commercio del prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza.

3. TITOLARITÀ DEI SERVIZI

Fermo restando che la proprietà della risorsa idrica è pubblica, così come già stabilito dalla Legge n. 36/1994 (Legge Galli) e ribadito nella normativa attualmente in vigore (Decreto Legislativo n. 152/06) (in Valle d'Aosta tutte le acque pubbliche sono di proprietà della Regione), ai fini dell'applicazione delle disposizioni regionali sul Servizio idrico integrato (SII), i titolari del servizio possono essere:

- **I Comuni**, singoli o consorziati (fino al completamento della riorganizzazione del SII), proprietari delle reti e degli impianti e che assicurano anche l'erogazione dei diversi servizi, ancorché avvalendosi per la sola gestione tecnica di imprese specializzate;
- **I sotto ambiti territoriali ottimali – sub-Ato**, all'atto del trasferimento delle funzioni e della titolarità da parte dei Comuni;
- **I soggetti affidatari di concessioni pubbliche;**
- **I soggetti privati proprietari di reti:** soggetti rappresentati da realtà amministrative ed economiche (Consorzi o associazioni di privati), che effettuano la gestione tecnica diretta su reti ed impianti afferenti al Servizio idrico integrato di proprietà dei medesimi autorizzati dalle Autorità di sub-Ato, ferma restando la competenza amministrativa, contabile e tariffaria in capo al sub-Ato medesimo e previa sottoscrizione di un accordo contenente, fra l'altro, l'impegno a rispettare gli obiettivi di qualità dei servizi fissati dal Piano definitivo di sub-Ato. Tali soggetti sono obbligati ad individuare, ai fini dell'assunzione anche delle responsabilità espressamente previste dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la figura di riferimento ai fini del rispetto delle prescrizioni fissate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta per quanto concerne la qualità delle acque fornite al consumo umano, nonché degli obiettivi di qualità dei servizi che saranno fissati dai Piani di sub-Ato.

4. SOGGETTI RESPONSABILI

Chiunque fornisca acqua destinata al consumo umano **a terzi**, è assoggettato alla disciplina in materia di distribuzione di acqua destinata al consumo umano.

I soggetti responsabili dell'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano nell'ambito delle **reti pubbliche** sono:

- i Comuni singoli o i consorzi di Comuni (fino al completamento della riorganizzazione del SII);
- le Autorità di sotto ambito, dal momento della loro istituzione;
- i soggetti affidatari di concessioni pubbliche;
- i gestori tecnici;

I soggetti responsabili dell'erogazione dell'acqua destinata al consumo umano nell'ambito delle **reti private** sono:

- i titolari di reti acquedottistiche private (es. consorzi di miglioramento fondiario, consorzi frazionali, privati);
- i gestori tecnici;

La responsabilità del soggetto responsabile del servizio di erogazione si esaurisce al punto di consegna.

Il mantenimento dei requisiti di qualità tra il punto di consegna e il punto d'uso compete al titolare della rete di distribuzione interna (es. amministratore del condominio).

5. AUTORITÀ COMPETENTI

Ai fini della distribuzione di acqua destinata al consumo umano sono AUTORITÀ COMPETENTI:

Per le pubbliche amministrazioni:

- il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta
- l'Autorità d'ambito regionale

Per i soggetti privati:

- il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta
- il Comune
- l'Autorità di sotto ambito territoriale ottimale, dalla sua istituzione
- Autorità d'ambito regionale

6. IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

6.1 PUNTI DI RISPETTO DEI REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

I requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano devono essere garantiti al **punto d'uso**, ovvero:

- ai punti di erogazione da reti di distribuzione (rubinetti) o cisterne
- ai punti di imbottigliamento per acque confezionate
- ai punti di utilizzo quando si tratta di acque utilizzate da privati

6.2 TIPOLOGIE DI CONTROLLI

La tipologia dei controlli previsti dal Decreto Legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni sulle acque destinate al consumo umano sono due:

- 1. i controlli interni:** che devono essere assicurati dal titolare del servizio, così come precedentemente definito, sia pubblico che privato;
- 2. i controlli esterni:** che devono essere effettuati dal competente servizio dell'Azienda unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Sia i controlli interni che quelli esterni devono essere assicurati, per quanto concerne in particolare le casistiche di cui al presente documento:

- a) ai punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee (alla captazione di sorgenti, pozzi e di prelievo di acque superficiali);
- b) agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
- c) alle reti di distribuzione.

6.3 CONTROLLI INTERNI

I controlli interni, a carico del titolare del servizio sono quelli individuati dall'allegato 2 al Decreto Legislativo n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Le frequenze di effettuazione dei controlli interni sono stabilite in accordo con il competente servizio dell'Azienda USL della Valle d'Aosta dal titolare del servizio sulla base del volume d'acqua erogato giornalmente dalla rete acquedottistica di riferimento. In ogni caso deve essere rispettata la frequenza minima stabilita dalla tabella B1 dell'allegato 2 al Decreto Legislativo n. 31/2001.

A) Procedure attuali

Le procedure da seguire per l'effettuazione dei controlli interni (punti di controllo, frequenze e parametri) devono essere coerenti con la Circolare applicativa dell'Azienda unità sanitaria locale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 14 settembre 2004, prot. n. 73358/4836 "Applicazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 (*Attuazione della direttiva 98/83CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*) - *effettuazione dei controlli interni delle acque destinate al consumo umano*"

In allegato alla presente si riporta il suddetto documento.

B) Procedure da adottare con la nuova riorganizzazione dei servizi

Attualmente è in atto sul territorio regionale una profonda trasformazione dei servizi afferenti al SII con il trasferimento prima delle funzioni e successivamente della titolarità del SII dai Comuni ai nuovi soggetti rappresentati dai Sub Ato.

Con la riorganizzazione del SII, si ritiene indispensabile che vengano adottate dai Sub Ato nuove procedure per l'esecuzione dei controlli interni.

In particolare dovrà essere adottato un preciso e mirato **Piano di autocontrollo** appositamente definito in base alle caratteristiche delle infrastrutture acquedottistiche ed alle fonti di approvvigionamento sfruttate, nonché al bacino di utenza di riferimento, ciò in coerenza con quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 31/2001, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale piano di autocontrollo dovrà essere basato sull'analisi e valutazione del rischio, applicando in ogni fase o processo che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività e per la qualità dell'acqua, la metodologia dell'**HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)**.

I gestori degli acquedotti nella stesura dei piani di autocontrollo devono individuare, sulla base delle conoscenze storiche della qualità dell'acqua e della situazione impiantistica, oltreché dell'ampiezza del bacino di utenza servito, la sussistenza o meno di condizioni di rischio per la salute, stabilendo, anche in accordo con l'Azienda unità sanitaria locale, le frequenze di controllo, i modelli analitici ed i punti di prelievo.

C) Conservazione dei risultati:

Le risultanze analitiche dei controlli interni devono essere conservate dal titolare del servizio per almeno **5 anni** al fine di consentire all'organo di controllo ufficiale le necessarie verifiche.

I dati dovranno essere raccolti e conservati preferibilmente utilizzando supporti informatici che rendano veloce ed agevole la trasmissione di tutte le informazioni, qualora richieste, agli enti di controllo o all'ATO regionale, in questo caso anche per consentire l'invio delle informazioni periodiche al Comitato per la Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche (CO.VI.RI.).

6.4 PIANO DI INTERVENTO PER LE NON CONFORMITÀ

A) Procedure attuali

Qualora, nell'ambito dei controlli interni, il soggetto titolare del servizio accerti la **non conformità** di uno o più parametri alle tabelle di riferimento deve comunicare il superamento all'Azienda unità sanitaria locale della Valle d'Aosta – Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione – Aosta, Via St. Martin de C., n. 250, tel. 0165/546074, comunicando contestualmente quali sono le azioni adottate per assicurare la soluzione del problema evidenziato (manutenzioni delle vasche di accumulo, clorazione, interruzione del servizio, emissioni di ordinanze contingibili e urgenti, ecc.).

In considerazione della gravità della contaminazione rilevata, il competente servizio dell'Azienda unità sanitaria locale può effettuare un'analisi del rischio e, qualora si ravvisino pericoli per la salute delle persone, disporre con provvedimento motivato l'adozione di misure particolari.

Qualora la gravità della contaminazione rilevata comporti l'interruzione del servizio di fornitura dell'acqua destinata al consumo umano, il soggetto titolare del servizio richiede, in accordo con l'Azienda unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, alla Regione (Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche Sociali – Servizio Igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli ambienti di lavoro – Aosta, Via De Tillier, 30 – tel. 0165/274233) i necessari provvedimenti per assicurare un approvvigionamento idrico di emergenza per il periodo necessario a ripristinare il servizio pubblico di erogazione dell'acqua.

B) Procedure da adottare con la nuova riorganizzazione dei servizi

Analogamente al **Piano di controllo** per i controlli interni, con la riorganizzazione del SII dovrà essere adottato da ciascun Sub-Ato un preciso e mirato **Piano di intervento per le non conformità** nel quale dovranno essere definite le procedure operative per:

- la gestione della non conformità e l'organizzazione del pronto intervento (struttura incaricata, responsabili, criteri di priorità, criteri e modalità di informazione dell'USL e dell'ATO regionale, criteri e modalità di informazione delle utenze, ecc.);
- la riattivazione del servizio di fornitura di acqua potabile (standard di qualità e di sicurezza richiesti, pareri USL, ecc.).

7. AZIONI ATTE A GARANTIRE ED A MANTENERE LA QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA ALL'UTENZA

Al fine del mantenimento della qualità prescritta delle acque destinate al consumo umano, il gestore deve garantire idonee attività di controllo, pulizia e manutenzione di tutte le opere facenti parte del sistema di captazione, accumulo e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

Vengono qui di seguito descritte le attività da effettuarsi, nonché le frequenze minime da garantire finalizzate specificatamente al mantenimento della qualità prescritta delle acque destinate al consumo umano.

a) Gestione aree di salvaguardia di sorgenti e pozzi:

- controllo dell'integrità e dello stato delle recinzioni ed opere per la delimitazione delle aree di tutela assoluta ed esecuzione delle necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria: **almeno una volta all'anno;**
- sfalcio, pulizia e mantenimento delle aree di tutela assoluta: **almeno tre volte nell'arco della stagione vegetativa** (primavera, estate, autunno), per le sorgenti, mentre per i pozzi, in relazione alla specifica ubicazione, ogni volta che si rendano necessari.

Le zone di rispetto e le zone di protezione di sorgenti e pozzi dovranno essere assoggettate, una volta individuate secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Regione, alla disciplina d'uso prevista dalla vigente normativa in materia elencata in precedenza (Decreto Legislativo n. 152/06 e Legge Regionale n. 11/98).

b) Pulizia e disinfezione dei manufatti costituenti le opere di presa, vasche e serbatoi

Dovranno essere effettuate operazioni di pulizie e disinfezione dei manufatti costituenti le opere di presa, vasche e serbatoi con frequenza pari ad **almeno una volta all'anno** e comunque ogni volta che, a seguito di esiti non favorevoli di analisi routinarie o di verifica, si rendessero necessarie.

Dette operazioni di pulizia dovranno essere condotte da personale specializzato dotato di idonee attrezzature ed apparecchiature e dovranno prevedere, dopo lo svuotamento della vasca, la rimozione dei materiali e dei depositi presenti sul fondo, la pulizia generale delle superfici, la verifica visiva generale dello stato di conservazione con particolare attenzione alla tenuta dell'impermeabilizzazione, la disinfezione delle superfici interne mediante idonei reagenti di disinfezione ed il risciacquo finale.

c) Gestione, controllo e manutenzione degli impianti di potabilizzazione

Dovranno essere assicurate tutte le operazioni di controllo e manutenzione secondo le cadenze specificatamente previste, in relazione alla tipologia dell'impianto, dall'installatore e dal manuale d'uso e manutenzione, affinché sia garantito in ogni momento il corretto funzionamento dell'impianto.

In particolare, oltre a garantire manutenzioni regolari sulle macchine, si dovranno prevedere pulizie periodiche degli impianti nonché controlli e verifiche della corretta taratura della strumentazione.

8. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Il servizio deve essere effettuato con continuità 24 ore su 24 e in ogni giorno dell'anno, salvo i casi di forza maggiore e durante gli interventi di riparazione o di manutenzione programmata così come definiti nei Piani di Sub-Ato e nei regolamenti tecnici di gestione del servizio.

Il titolare del servizio deve organizzarsi per fronteggiare adeguatamente tali situazioni assicurando in ogni caso: la reperibilità 24 ore su 24 per recepire tempestivamente allarmi o segnalazioni, la prestazione di primo intervento con sopralluogo entro un'ora dalla segnalazione e ripristini tempestivi.

Inoltre il titolare del servizio deve garantire il controllo dell'evoluzione quantitativa e qualitativa delle fonti di approvvigionamento.

Analogamente al **Piano di controllo**, ed al **Piano di intervento per le non conformità**, con la riorganizzazione del SII, dovrà essere adottato da ciascun Sub-Ato un preciso e mirato **Piano di intervento per le emergenze idriche**.

Tale piano è riferito sia a disfunzioni impiantistiche che a fenomeni di inquinamento. Il piano deve definire le modalità operative di intervento, la struttura organizzativa, le risorse umane, gli strumenti, i mezzi e le attrezzature per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento e di ripristino delle condizioni di corretta funzionalità.

9. ACQUE DI NUOVA UTILIZZAZIONE

Ai fini dell'attivazione di nuove captazioni di risorse idriche da destinare al consumo umano (sorgenti e pozzi), devono essere rispettate le modalità che sinteticamente si riportano di seguito, con la specificazione che la qualità delle acque così come indicata nel Decreto Legislativo. n. 31/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, deve essere posseduta all'origine, senza che la stessa venga raggiunta attraverso trattamenti:

Pozzi

- acquisizione del parere preventivo, per la trivellazione di un pozzo, finalizzata all'esecuzione delle indagini analitiche per la verifica della qualità delle acque da destinare al consumo umano. Tale parere è da richiedere all'Ufficio Gestione demanio idrico dell'Assessorato regionale del territorio, ambiente e Opere pubbliche (geom. Antonietta Landi) – Aosta, Via Promis, 2/A. A tale fine deve essere presentata una planimetria catastale indicante l'ubicazione presunta del pozzo e del punto in cui verrà eseguita la trivellazione provvisoria, nonché una relazione preliminare con l'indicazione del rispetto dei vincoli in materia di sfruttamento dei pozzi (rif. Decreto Legislativo n. 31/2001 e parte III del Decreto Legislativo n. 152/2006);
- richiesta al Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'effettuazione della campagna annuale di caratterizzazione, che deve comprendere almeno quattro campionamenti, uno per stagione, finalizzata all'ottenimento della dichiarazione di destinazione d'uso a scopo umano della risorsa caratterizzata;
- presentazione all'Ufficio Gestione demanio idrico sopra indicato della richiesta di sub-concessione all'uso dell'acqua a scopo umano, allegando tutta la documentazione geologica, idrogeologica, tecnica (per le opere di presa) ed analitica di caratterizzazione delle acque;
- predisposizione di tutta la documentazione geologica, idrogeologica per la definizione delle aree di rispetto e di salvaguardia,

anche ai fini dell'indicazione nel Piano Regolatore Generale Comunale dei relativi vincoli.

Sorgenti

- acquisizione del parere preventivo, da richiedere all'Ufficio Gestione demanio idrico dell'Assessorato regionale del territorio, ambiente e Opere pubbliche (geom. Antonietta Landi) – Aosta, Via Promis, 2/A, per la realizzazione delle opere provvisorie di presa delle acque da captare, finalizzata all'esecuzione delle indagini analitiche per la verifica della qualità delle acque da destinare al consumo umano. A tale fine deve essere presentata una planimetria catastale indicante l'ubicazione della sorgente, delle relative opere di captazione, nonché una relazione preliminare con l'indicazione del rispetto dei vincoli in materia di sfruttamento di sorgenti (rif. Decreto Legislativo n. 31/2001 e parte III del Decreto Legislativo n. 152/2006);
- richiesta al Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'effettuazione della campagna annuale di caratterizzazione, che deve comprendere almeno quattro campionamenti, uno per stagione, finalizzata all'ottenimento della dichiarazione di destinazione d'uso a scopo umano della risorsa caratterizzata;
- presentazione all'Ufficio Gestione demanio idrico sopra indicato della richiesta di sub-concessione all'uso dell'acqua a scopo umano, allegando tutta la documentazione geologica, idrogeologica, tecnica (per le opere di presa) ed analitica di caratterizzazione delle acque;
- predisposizione di tutta la documentazione geologica, idrogeologica per la definizione delle aree di rispetto e di salvaguardia, anche ai fini dell'indicazione nel Piano Regolatore Generale Comunale dei relativi vincoli.

Acque superficiali

- per quanto riguarda le acque superficiali il Piano di tutela delle acque ne vieta l'uso a scopo potabile, fatto salvo casi eccezionali che devono essere preventivamente autorizzati dalla Re-

gione (Dipartimento Territorio, Ambiente e Opere Risorse Idriche). In ogni caso deve essere richiesta al Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta la classificazione delle acque nelle classi definite dal Decreto Legislativo n. 31/2001, al fine di individuare il grado e la tipologia di trattamento da eseguire sulle stesse, per renderle idonee alla fornitura al consumo umano.

Deve essere, altresì, acquisita la sub-concessione per l'uso di acque superficiali a scopo potabile da richiedere all'Ufficio Gestione demanio idrico e, sulla base delle prescrizioni dell'USL dovranno essere realizzate (previo progetto da approvarsi a cura sia dell'USL, che del Dipartimento regionale sopra indicato) le opere di captazione, di trattamento, di accumulo e distribuzione.

10. ALLEGATI

- Circolare applicativa dell'Azienda unità sanitaria locale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta del 14 settembre 2004, prot. n. 73358/4836 "Applicazione del Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 31 (*Attuazione della Direttiva 98/83CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*) – *effettuazione dei controlli interni delle acque destinate al consumo umano*".

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
 UNITÉ SANITAIRE LOCALE DE LA VALLÉE D'AOSTE

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
 Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione
 Aosta, li 14 settembre 2004
 Prot. n. 73358/4836

Ai Sindaci dei Comuni della Regione
 Ai Presidenti delle Comunità Montane

E p.c.

All' Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali
 All' Assessorato del Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche
 Al Consorzio Bim

Oggetto: Applicazione del Decreto Legislativo del 2 febbraio 2001, n. 31 (*Attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*) - *effettuazione dei controlli interni delle acque destinate al consumo umano*.

Con riferimento alla precedente circolare in data **21 marzo 2003**, prot. n. 913, e facendo seguito a quanto comunicato nell'incontro

avuto lo scorso 21 gennaio 2004, si ricorda che ai fini del corretto adempimento di quanto previsto dal decreto legislativo in oggetto indicato, i controlli interni, di cui all'art. 7 del decreto medesimo, devono essere riferiti non solo all'acqua erogata, ma anche a quella captata (alla sorgente o al pozzo) e l'Amministrazione deve fornire indicazioni anche sulla tipologia degli eventuali trattamenti effettuati.

Il controllo di cui sopra, così come specificato nell'incontro suindicato, **non potrà più essere riferito ai soli parametri microbiologici**, ma deve riguardare anche i parametri chimici, secondo le determinazioni minime e le frequenze riportate nelle tabelle allegata alla presente nota.

Si fa, inoltre, presente che deve essere fornito allo scrivente servizio, entro il 31.10.04, l'elenco dettagliato dei punti di prelievo, sia alla captazione che all'erogazione, dell'acqua controllata e fornita al consumo umano, punti che devono essere riportati su corografia e cartografia catastale.

In considerazione, inoltre, del fatto che le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 31/01 suindicato, si applicano a tutti i soggetti (anche privati) che erogano acqua a terzi, nel richiamare lo specifico ruolo attribuito ai sindaci in materia di vigilanza igienico-sanitaria e di tutela sulla qualità dell'ambiente, nelle funzioni di autorità sanitaria locale attribuite sia dal Testo Unico delle leggi sanitarie (in particolare dall'articolo 33 del Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265) sia dalle disposizioni vigenti in materia di autonomia locale (in particolare l'articolo 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54), si ricorda che è **obbligo** del Sindaco vigilare sul pieno rispetto delle norme contenute nel decreto di cui sopra anche da parte di tutti i soggetti privati che erogano a qualunque titolo acqua a terzi destinata al consumo umano.

In relazione a quanto sopra, pertanto, anche al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività di competenza dello scrivente servizio, si invita a trasmettere, entro il 31.11.04, l'elenco completo di tali soggetti, corredato dalle seguenti informazioni:

- Precisazione se trattasi di soggetto privato, titolare di esercizi pubblici, consorzio di privati, consorzio per il miglioramento

- fondinario, consorzio di gestione di acquedotti rurali, frazionali, ecc., relativa denominazione e sede;
- Il soggetto responsabile dell'erogazione dell'acqua (es. presidente del consorzio o altro soggetto espressamente designato);
 - Le azioni intraprese per assicurare la corretta erogazione dell'acqua (es. tipologia dei controlli interni effettuati, la periodicità, manutenzioni, ecc.).

In considerazione dell'importanza dell'argomento e richiamate le dirette responsabilità di codeste amministrazioni in materia di tutela della salute delle persone, si invita a dare sollecito riscontro a quanto sopra richiesto.

ALLEGATI:

- a) Considerazioni finali** circolare 21 marzo 2003, prot. 913;
- b) Slides** convegno acqua del 21 gennaio 2004, in riferimento ai parametri analitici da analizzare e le frequenze minime di campionamento.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Dr. Giovanni D'Alessandro

UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA VALLE D'AOSTA
UNITÉ SANITAIRE LOCALE DE LA VALLÉE D'AOSTE

ALLEGATO A

CONSIDERAZIONI FINALI:

Nell'ottica di collaborazione introdotta dal decreto e su menzionata, considerando che per fronteggiare qualsiasi caso di inquinamento riscontrato su acque destinate al consumo umano, l'Autorità d'Ambito e/o gestore deve agire d'intesa con l'Azienda U.S.L., i Comuni dovranno provvedere alla mappatura attuale delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione fino ai rami terminali della rete, dell'acqua fornita all'utenza, come peraltro già previsto dall'allegato II del D.M. 26 febbraio 1991.

Il documento, anche redatto in forma schematica, dovrà comunque contenere il nome e l'ubicazione delle fonti di approvvigionamento, le vasche di diramazione, le frazioni e la popolazione servita, la quantità di acqua fornita ogni anno.

In considerazione del fatto che l'ultimo censimento sulle opere acquedottistiche Comunali è avvenuto circa una decina di anni orsono, questo Servizio provvederà a contattare gli Uffici Tecnici Comunali per acquisire la documentazione sopra richiesta e per stilare un catasto aggiornato, anche mediante controlli ispettivi ed analisi delle opere di presa, accumulo e distribuzione.

Nel contempo sarebbe opportuno anche un'integrazione al censimento con l'acquisizione di notizie circa gli acquedotti frazionali, consorziali o privati, il cui numero e le cui caratteristiche, sono praticamente sconosciuti a livello ufficiale, non trascurando i numerosi fontanili, ubicati in villaggi isolati, che spesso forniscono un'acqua di cui nessuno sa indicare con precisione la provenienza.

Nell'intento di chiarire alcune problematiche emerse nel corso degli anni sul controllo di questi acquedotti, si ribadisce quan-

to già enunciato in materia nella Circolare prot. 947 del 22 marzo 2000 del Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione U.S.L.

Per acquedotto Comunale, deve intendersi tutta la rete distributiva di acqua destinata al consumo umano ricadente nel territorio Comunale.

Ne deriva che qualunque acqua, comunque distribuita per il consumo umano, ricade dal punto di vista igienico-sanitario, sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria Comunale (cioè del Sindaco), che deve accertarsi che tutta l'acqua comunque distribuita al consumo umano abbia le caratteristiche igieniche e di qualità previste dal D.P.R. 236/88 e dal Decreto Legislativo 31/2001.

I compiti affidati al "gestore" o responsabile dell'acquedotto, nel caso di acquedotti Pubblici sono, in linea teorica, molto chiari, così come dovrebbe essere per gli acquedotti consortili o frazionali, gestiti da utenti non costituiti in Consorzio, ove tuttavia il punto critico è costituito proprio dalla mancanza di responsabile designato. In questa eventualità, rammentando che sono a carico dei proprietari o gestori di acquedotti frazionali o consortili, l'esecuzione di analisi di laboratorio, le operazioni di bonifica dell'acquedotto in caso si rilevassero inquinamenti estemporanei o comunque a salvaguardia della qualità della risorsa idrica, sarà compito del Sindaco la verifica amministrativa sull'effettuazione reale dei suddetti controlli, accertandosi comunque che tutta l'acqua distribuita al consumo umano abbia caratteristiche di igienicità, individuando le misure coercitive da applicare in caso di pericolo per la salute pubblica.

In tal senso si ricorda che l'uso di cartelli sui fontanili quali "acqua non potabile" o "acqua non controllata" è sì a tutela della salute pubblica in caso di inquinamenti estemporanei della risorsa idrica, ma ciò non può e non deve sostituire l'azione preventiva o di bonifica nei casi in cui è possibile individuare ed eliminare cause macroscopiche di inquinamento (leggasi acque non idonee già alla captazione, carenze strutturali delle opere acquedottistiche, ecc.). Si invita pertanto a limitare l'uso di tali cartelli ai casi in cui la fon-

tana sia l'unico punto di erogazione di un'acqua che, per scarsa quantità o qualità, non giustifichi spese per la sua tutela e controllo, ma venga unicamente destinata agli animali, all'irrigazione o ad uso antincendio.

Discorso a parte meritano invece gli acquedotti privati a servizio di imprese alimentari o imprese turistico - commerciali di cui alla lettera a/2, comma 1 dell'art. 2 del Decreto Legislativo 31/2001, per i quali responsabile della gestione della struttura, deve assicurare che i valori di parametro fissati nell'allegato I "...siano mantenuti nel punto in cui l'acqua fuoriesce dal rubinetto" (punto 2 art. 5, come modificato dal punto d), comma 1, del Decreto Legislativo 27/2002).

Oltre agli adempimenti su esposti, in capo al gestore non possono non incombere obblighi di altra natura, assimilabili a quelli di "AUTOCONTROLLO" posti in capo al responsabile dell'industria alimentare e recepite con il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155, sull'igiene dei prodotti alimentari.

Considerato che per gli acquedotti con un volume d'acqua giornaliero uguale o inferiore a 100 mc, la frequenza dei controlli analitici deve essere disposta dall'Azienda U.S.L., visto l'art. 6 del Decreto (punto 5bis, introdotto dal D. 27/2002), si stabilisce quanto segue:

ACQUEDOTTO PRIVATO

Acquedotto che serve un unico immobile o complesso immobiliare omogeneo destinato esclusivamente all'abitazione residenziale o turistica non alberghiera: **almeno un controllo biennale di routine (Parametri di cui alle parti A - C dell'allegato I).**

ACQUEDOTTO PRIVATO - COMMERCIALE-TURISTICO

Acquedotto che serve un unico immobile o complesso immobiliare omogeneo nel quale venga praticata attività commerciale o turistica sottoposta ad Autorizzazione Sanitaria (produzione di alimenti, ristorazione, ecc.) : **un controllo di routine annuale.**

ACQUEDOTTO PUBBLICO

Un acquedotto che serve più immobili o complessi immobiliari omogenei con qualunque destinazione (residenziale, turistica, commerciale, ecc.): **controlli di routine almeno semestrali.**

Significando che questo Servizio già per il corrente anno ha avviato i controlli di verifica ai sensi del Decreto Legislativo 02/02/2001, n. 31, confidando nel puntuale recepimento delle presenti direttive ed a disposizione per eventuali chiarimenti, peraltro nello spirito del Decreto, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO IGIENE DEGLI
ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
Dr. Giovanni D'Alessandro

ALLEGATO B

PARAMETRI ANALITICI DA ANALIZZARE SU ACQUE CAPTATE DA SORGENTI CONTROLLO DI VERIFICA	
Parte A	Parte B
ESCHERICHIA COLI	NITRITO
ENTEROCOCCHI	NITRATO
Parte C	
AMMONIO	CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C
CLORURO	BATTERI COLIFORMI A 37°C
COLORE	TORBIDITA'
CONDUTTIVITA'	DUREZZA TOTALE
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	ANIDRIDE CARBONICA LIBERA
FERRO	CALCIO
MANGANESE	IDROGENO CARBONATI
ODORE	RESIDUO SECCO
OSSIDABILITA'	DISINFETTANTE RESIDUO
SOLFATO	TEMPERATURA ACQUA
SODIO	TEMPERATURA ARIA
SAPORE	

PARAMETRI ANALITICI DA ANALIZZARE SU ACQUE CAPTATE DA SORGENTI E POZZI CONTROLLO DI ROUTINE
Parte A
AMMONIO
COLORE
CONDUTTIVITA'
ESCHERICHIA COLI
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO
ODORE
SAPORE
BATTERI COLIFORMI A 37°C
TORBIDITA'
DISINFETTANTE RESIDUO
ENTEROCOCCHI

PARAMETRI ANALITICI DA ANALIZZARE SU ACQUE CAPTATE DA POZZI CONTROLLO DI VERIFICA	
Parte A	
ESCHERICHIA COLI	ENTEROCOCCHI
Parte B	
ARSENICO	NITRITO
BENZENE	ANTIPARASSITARI TOT
CADMIO	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI
CROMO	TETRACLOROETILENE
1.2 DICLOROETANO	TRICLOROETILENE
PIOMBO	TRIALOMETANI TOT
	NITRATO
Parte C	
ALLUMINIO	SAPORE
AMMONIO	CONTEGGIO DELLE COLONIE A 22°C
CLORURO	BATTERI COLIFORMI A 37°C
COLORE	TORBIDITA'
CONDUTTIVITA'	DUREZZA TOTALE
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO	ANIDRIDE CARBONICA LIBERA
FERRO	CALCIO
MANGANESE	IDROGENO CARBONATI
ODORE	RESIDUO SECCO
OSSIDABILITA'	DISINFETTANTE RESIDUO
SOLFATO	TEMPERATURA ACQUA
SODIO	TEMPERATURA ARIA

FREQUENZA MINIMA DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI		
Volume d'acqua distribuito ogni giorno [m ³]	Controllo di routine Numero di campioni anno	Controllo di verifica Numero di campioni anno
< 100	3	1
>100 <1.000	4	1
>1.000 <10.000	4 + 3 ogni 1.000 m ³ del volume totale e frazioni di 1.000	1 + 1 ogni 3.300 m ³ /g del volume totale e frazioni di 3.300

Per acquedotto privato o che serve un immobile o attività commerciale vedere slides pag 31-32 (convegno acqua del 21 gennaio 2004)

FREQUENZA MINIMA DI CONTROLLO

Acquedotto privato

Acquedotto che serve un immobile o complesso omogeneo destinato esclusivamente all'abitazione residenziale o turistica non alberghiera:

Un controllo di routine ogni due anni

31

FREQUENZA MINIMA DI CONTROLLO

Acquedotto privato commerciale turistico

Acquedotto che serve un unico immobile o complesso omogeneo nel quale venga praticata attività commerciale o turistica sottoposta ad autorizzazione sanitaria:

Un controllo di routine ogni anno

32

FREQUENZA MINIMA DI CONTROLLO

Acquedotto pubblico

(volume di acqua distribuito giornalmente minore o uguale a 100 m³)

Acquedotto che serve più immobili o complessi immobiliari omogenei con qualunque destinazione (residenziale, turistica, commerciale..):

Un controllo di routine a trimestre, di cui uno di verifica

33

INDICE

1. PREMESSA, INQUADRAMENTO GENERALE, FINALITÀ.....	11
2. RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI.....	12
3. TITOLARITÀ DEI SERVIZI.....	14
4. SOGGETTI RESPONSABILI.....	15
5. AUTORITÀ COMPETENTI.....	16
6. IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.....	17
6.1 PUNTI DI RISPETTO DEI REQUISITI DI QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.....	17
6.2 TIPOLOGIE DI CONTROLLI.....	17
6.3 CONTROLLI INTERNI.....	18
A) Procedure attuali.....	18
B) Procedure da adottare con la nuova riorganizzazione dei servizi.....	18
6.4 PIANO DI INTERVENTO PER LE NON CONFORMITÀ.....	20
A) Procedure attuali.....	20
B) Procedure da adottare con la nuova riorganizzazione dei servizi.....	20
7. AZIONI ATTE A GARANTIRE ED A MANTENERE LA QUALITÀ DELL'ACQUA EROGATA ALL'UTENZA.....	22
8. CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO.....	24
9. ACQUE DI NUOVA UTILIZZAZIONE.....	25
10. ALLEGATI.....	28

CAHIERS
DU BIM
01

Finito di stampare nel mese di Marzo 2008,
presso le Arti Grafiche E. DUC, località Grand Chemin, 16
11020 Saint-Christophe (Valle d'Aosta)



WATER FOR LIFE
2005-2015



**Consorzio dei Comuni
della Valle d'Aosta**

Bacino Imbrifero Montano
Piazza Narbonne, 16 - 11100 AOSTA
Tel. 0165.262368 - 0165.361018
Fax 0165.236738 - info@bimvda.it

www.bimvda.it